

Cremona, li 14/04/2025

DECRETO N. 199 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 – VARIANTI SOSTANZIALI IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI -
DITTA REFIMET S.R.L. - COMUNE DI SPINO D'ADDA -

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- le deliberazioni del Presidente n. 125 del 27/07/2022 e n. 8 del 15/01/2025 di "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio al sottoscritto, da ultimo confermato, fino al termine del mandato presidenziale, con deliberazione del Presidente n. 9 del 20/01/2025.

Preso atto delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti.

Acquisito che la ditta Refimet S.r.l., con sede ed insediamento in Spino d'Adda, via dell'Industria 17-19, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza, successivamente integrata, tesa all'ottenimento di autorizzazione per realizzazione di varianti dell'impianto ed esercizio di attività di gestione rifiuti (messa in riserva, trattamento/recupero) presso il proprio insediamento. La relativa comunicazione per la pratica SAUR318414 è stata acquisita in atti al protocollo n.71729 del 11/09/2024.

Visto il D.D.P. n. 727 del 06/12/2021 con il quale è stata volturata a favore della ditta Refimet S.r.l., l'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecomet Refining S.r.l., di cui al D.D.P. 737 del 15/07/2015, modificato con Decreti n. 575 del 21/07/2017, n. 455 del 02/07/2018, n. 289 del 01/06/2022 e n. 589 del 22/10/2024 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13-R12-R4-R8) presso l'impianto sito in Spino d'Adda, via dell'Industria n. 17/19.

Attesa l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici (prott. n.103879 del 19/12/2024 e n.10697 del 10/02/2025), dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- attualmente la ditta esercisce attività di gestione rifiuti (stoccaggio e trattamento) in forza dell'autorizzazione rilasciata con D.D.P. 737 del 15/07/2015 e s.m.; la scadenza è fissata al 14/07/2025;
- l'istanza è tesa all'approvazione di varianti dell'impianto gestione rifiuti, sito in Spino d'Adda, via dell'Industria n. 17/19, e del relativo esercizio;
- le modifiche non riguardano le tipologie dei rifiuti stessi così come le operazioni di gestione rifiuti esercitate;
- le principali modifiche consistono in:
 - ampliamento dell'insediamento oggetto di autorizzazione con inserimento di ulteriore capannone e relative pertinenze, già esistente in adiacenza all'attuale;
 - spostamento/traslazione di alcuni macchinari esistenti (forni FF1, FF2, FF4, arrostitore, granigliatrice, cementatori, sili), al fine di ottimizzare il flusso dei materiali e migliorare la gestione operativa dell'attività, in particolare:
 - n. 1 serbatoio di acido solforico e n. 1 serbatoio di acido nitrico: spostamento dal piazzale Nord del capannone Area 3, al di sotto della nuova tettoia del capannone Area 4;
 - n. 2 cementatori della linea PGM: spostati dall'Area 3 all'Area 4, sul lato Est del capannone;

- n. 2 silos e n. 1 filtro a candela: rilocalizzati all'interno della stessa Area 3;
- granigliatrice mobile, arrostitore e n. 3 forni fusori FF1, FF2 e FF4: spostati dall'angolo Nord Ovest del capannone 2, in Area 3 al nuovo capannone in Area 4;
- area MP-2 dedicata allo stoccaggio di materie prime quali basi: spostata dall'Area 1 nei pressi degli spogliatoi, all'Area 4, lato Est del nuovo capannone;
- inserimento di nuovi macchinari, come di seguito descritto:
 - ottimizzazione della fase preliminare di adeguamento volumetrico mediante inserimento di n. 2 mulini a sfere e n. 2 miscelatori (collettati all'aspirazione E3), che si affiancano al trituratore esistente in quanto più idonei a trattare alcuni materiali;
 - miglioramento della fase di granulazione (dopo la fusione) per la produzione di graniglia prima delle fasi di affinazione, qualora opportuna: attualmente è prevista una sola granigliatrice mobile, che serve i tre forni esistenti FF1, FF2, FF3; è previsto l'inserimento di un granulatore ad acqua dedicato al materiale in uscita dal forno FF3 (collettato all'aspirazione esistente E1), mentre l'esistente granigliatrice mobile resta dedicata al materiale in uscita dai restanti forni FF1 e FF2;
 - ottimizzazione delle fasi di affinazione, mediante inserimento di alcuni elementi accessori che si affiancano ad elementi analoghi già esistenti, per una maggiore flessibilità operativa:
 1. per affinazione chimica: 1 silos, 3 cementatori;
 2. per affinazione linea PGM: 1 cementatore, 1 unità di affinazione metalli preziosi, 1 torre di lavaggio fumi, collettati all'aspirazione E2;
- introduzione di un'area dedicata ai rifiuti in ingresso (Area RIF-3) e di un'area dedicata allo stoccaggio degli intermedi (Area INT); con contestuale richiesta di aumento del quantitativo di stoccaggio istantaneo: da 100 m³ a 250 m³; inserimento di una nuova area di conferimento "Area ricezione protetta";
- miglioramento delle sezioni di abbattimento emissioni in atmosfera mediante:
 - la creazione nell'Area 2 di una zona per il travaso delle polveri raccolte dal filtro a maniche dell'emissione E1, presidiata con cappa collettata alla medesima emissione E1;
 - l'inserimento di una nuova emissione in atmosfera (E3), asservita ad alcuni dei macchinari oggetto di ricollocazione (forni FF1, FF2 ed FF4 ed arrostitore) e dei nuovi mulini a sfere e miscelatori, dotata di impianto di abbattimento conforme alle caratteristiche della DGR 3552/2012;
- la capacità massima di trattamento dell'impianto è richiesta pari al valore massimo già indicato nell'atto autorizzativo, che resta invariato, pari a 5 t/d (1.680 t/anno), in considerazione della variazione logistica intervenuta (movimentazione 40 t/giorno ex D.D.P. 589 del 22/10/2024) e della possibilità di lavorare su più turni (24 h/giorno);
- è prevista una area esterna adiacente al capannone, ove sono collocate le siviere per il loro raffreddamento (sia vuote che contenenti scorie da sottoporre poi ad ulteriori attività di gestione). Il successivo deposito delle scorie avviene invece nelle aree interne appositamente previste.

Il procedimento ricomprende la modifica delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura e alle emissioni in atmosfera (di cui sono stati acquisiti i relativi pareri espressi dai competenti uffici).

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, facendo osservare che:

- le attività di recupero preliminare, in quanto tali non costituiscono "operazione", ma devono considerarsi rientrare nelle operazioni R4 o R12; la qualifica dell'operazione da esperire sui rifiuti (che peraltro dovrebbe già essere indicata quale destinazione sui FIR dei rifiuti in ingresso) deve essere individuata fin dall'origine e non può essere desunta solo dal risultato finale dei trattamenti;
- per quanto riguarda l'aumento del quantitativo dello stoccaggio istantaneo da 100 m³ a 250 m³, verrà autorizzata la capacità di stoccaggio di ogni singola area (RIF1, RIF2 e RIF3). Inoltre per quanto riguarda le aree dedicate al deposito degli "intermedi", queste non saranno considerate nelle aree di stoccaggio, come per altro già nell'attuale atto autorizzativo, visto l'utilizzo per i soli rifiuti che comunque sono ulteriormente trattati in sito, o in fase di verifica;
- il frantumatore a mascelle è da utilizzarsi esclusivamente per il trattamento delle scorie prodotte dai forni fusori nella linea di recupero metalli (in merito al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006).

Rilevato che le variazioni richieste non comportano un assoggettamento alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nonché alle procedure di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Riscontrata l'attestazione della regolarità delle opere civili esistenti per le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti.

Acquisito, al prot. 20746 del 10/03/2025, il parere motivato della procedura di Screening, con il quale l'Ente Parco ha ritenuto non esservi rischio di incidenze negative, sia dirette che indirette, sui Siti Rete Natura 2000 oggetto della valutazione e sulle specie faunistiche di interesse comunitario presenti al loro interno.

Individuato che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti sostanziali in quanto varianti con aumento delle superfici totali di impianto a

prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse.

Valutate le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 21378 del 12/03/2025, ove, acquisite le informazioni/chiarimenti necessari dal soggetto interessato, si esprime generale parere favorevole con le osservazioni descritte nelle conclusioni dell'istruttoria tecnica sopra descritta.

Reputata la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di autorizzazione alle modifiche all'impianto e all'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C.

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 25.610,88 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 250 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 4.415,50;
- operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1.680 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 21.195,38.

Resta ferma l'applicabilità di riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto.

Ritenuto di procedere al rilascio della modifica di autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- modifica autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

nonché di fare salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi.

Riscontrato l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990.

DICHIARA, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 7 del 15/01/2025, in qualità altresì di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

ATTESTA altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- la d.ssa Barbara Pisaroni in qualità di responsabile del procedimento;
- Michela Raimondi, in qualità di incaricato di istruttoria;
- il dott. Massimo Cremonini Bianchi, per l'espressione di parere/contributo endoprocedimentale;

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni prot. n. 73043 del 17/09/2024 e n. 16582 del 24/02/2025,

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di
soggetto: Refimet S.r.l.

codice fiscale: 01757810195

sede legale: Spino d'Adda, via Dell'Industria n. 17-19

insediamento: Spino d'Adda, via Dell'Industria n. 17-19

la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. n.737 del 15/07/2015, volturata con D.D.P. n.727 del 06/12/2021, modificata con Decreti n. 575 del 21/07/2017, n. 455 del 02/07/2018, n. 289 del 01/06/2022 e n. 589 del 22/10/2024 relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, attraverso l'introduzione delle seguenti ulteriori variazioni del provvedimento:

- gli Allegati A, B e C al D.D.P. 737/2015 sono sostituiti con gli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- è sostituita la planimetria Tavola 1 datata 03/05/2022 allegata al D.D.P. 289/2022 con la Tavola 1 datata 24/03/2025 allegata al presente provvedimento;
- è inserita in allegato la planimetria Tavola 2 datata 25/02/2025 "Planimetria scarichi" allegata al presente provvedimento.

Rimane immutato, secondo il testo previamente vigente quanto non esplicitamente modificato dal presente provvedimento;

2. di stabilire, attesa la natura delle modifiche introdotte, che entro il termine di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento il soggetto autorizzato provveda a:

- ultimare i lavori di riconfigurazione dell'impianto, riorganizzazione funzionale, installazione nuovi macchinari;
- comunicare l'ultimazione lavori stessi a questa Provincia ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, accompagnandola con perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la conformità al progetto autorizzato di quanto realizzato ed installato (comprensiva dei riscontri dei collaudi delle eventuali opere realizzate e degli impianti, marcatura CE delle macchine in dotazione e con documentazione fotografica dei diversi settori);
- l'aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 6.

L'esercizio dell'impianto secondo la configurazione autorizzata con il presente provvedimento è avviato solo successivamente agli adempimenti di cui sopra. Nel periodo intercorrente tra il rilascio del presente provvedimento e l'avvio dell'esercizio secondo la nuova configurazione autorizzata, la ditta potrà comunque continuare l'attività già legittimata dal previgente assetto autorizzativo, ma solamente laddove possibile e limitatamente a quanto compatibile ed in conformità all'organizzazione, ai presidi ed alle cautele definiti dallo stesso.

In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto al primo paragrafo, ovvero in caso l'aggiornamento della garanzia portata in atti sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004 o non possa comunque essere accettata, il presente provvedimento può essere revocato;

3. di assumere che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti mantiene la propria attuale scadenza al 14/07/2025 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza;
4. il soggetto autorizzato (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, entro il termine massimo di 10 giorni dopo ogni scadenza della durata della locazione cui è legata la disponibilità di parte dell'insediamento (pertanto con primo termine utile il 29/01/2028), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) della locazione stessa, indicandone la successiva data di scadenza. La validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti deve considerarsi decadere unitamente alla scadenza della locazione della quale non è stato comunicato il rinnovo. Laddove muti la tipologia di disponibilità di impianto/area, ne deve essere data parimenti congrua comunicazione alla Provincia entro 10 giorni dall'evento (al fine dell'eventuale venir meno degli obblighi di cui al precedente paragrafo);
5. di far presente che:
 - l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
 - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
 fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
 - il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (Allegato B);
 - modifica autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 (Allegato C);
 I relativi termini di scadenza sono allineati a quanto previsto al punto 3;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato all'alinea precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
 - le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
 - si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 14-bis del D.L. 03/09/2019, n. 101, come convertito con L. 02/11/2019, n. 128 in caso di emanazione di decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 attinenti il recupero rifiuti autorizzato;
6. di rideterminare in € 25.610,88 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
 - messa in riserva (R13) di massimo 250 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 4.415,50;
 - operazioni di recupero (R12-R4-R8) di un quantitativo massimo di 1.680 t/anno di rifiuti non pericolosi;

pari a € 21.195,38.

Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):

- del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 12.805,44);

- del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001 (la garanzia passa ad € 15.366,53);

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino 14/07/2026 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza lecorrispondenti riduzioni;

7. è fatto obbligo alla Ditta di esibire il presente atto unitamente al D.D.P. 737 del 15/07/2015 e s. m., quale parte integrante dello stesso;

8. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato, con richiesta di aggiornamento delle garanzie finanziarie in essere;

- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

• Refimet S.r.l. (refimet@pec.it)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

• Comune di Spino d'Adda (comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it);

• Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (atocremona@pec.it);

• A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);

• Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (scarichi@provincia.cremona.it);

• Prefettura di Cremona (protocollo.prefcr@pec.interno.it);

• Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per l'economia circolare.

Fatto salvo quanto indicato al punto 2, l'efficacia autorizzativa, delle varianti autorizzate con il presente atto, decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato.

IL DIRIGENTE
ing. Mattia Guastaldi

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Refimet S.r.l.
Codice fiscale: : 01757810195
Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria 17-19
Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria 17-19

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 La superficie totale dell'insediamento è di circa 2.815 m², in parte in locazione (1400 m²) ed in parte di proprietà, censita al NCTR del Comune di Spino d'Adda al foglio n. 3, mappali 227-228 e 229 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Ambito delle attività produttive e commerciali".

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a trattamento nel medesimo insediamento o in altro sito;
- R12: trattamento di rifiuti non pericolosi finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero in altro sito;
- R4: trattamento di rifiuti non pericolosi finalizzato alla generazioni di materiali/prodotti (lingotti/pani/lamine di metalli preziosi di Au, Ag, Pt e Pd); prima fusione metallurgica, trattamenti pirometallurgici o idrometallurgici e seconda fusione;
- R8: trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da catalizzatori finalizzato alla generazione di materiali/prodotti (lingotti/pani/lamine di metalli preziosi Au, Ag, Pt e Pd);
(riferimenti all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

1.3 L'impianto risulta costituito da quattro capannoni adiacenti e comunicanti tra loro, con una altezza sotto trave di 5 m integralmente tamponati e con pavimentazione in battuto di calcestruzzo, suddivisi nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria Tavola 1 allegata):

- a) LOCALE AREA 1 (circa 300 m²) - settore di conferimento (30 m²), messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da trattare in sito o fuori sito; sono individuate le zone AREA RIF-1 (42 m²) e AREA RIF-2 (21 m²), per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, su scaffalature, in contenitori, quali casse e/o big-bags, identificati per codici E.E.R. e per operazione di recupero a cui sono destinati. L'ultima scaffalatura dell' AREA RIF-1, adiacente all'AREA MP-1, viene alternativamente utilizzata per lo stoccaggio di materie prime. L'ultima scaffalatura posta nell'AREA RIF-2 in lato AREA 2 viene utilizzata alternativamente per il deposito di attrezzature, pezzi di ricambio macchinari. Presenza di una zona dedicata allo stoccaggio di materie prime utilizzate nel processo di recupero (Area MP-1 di 10 m²). È presente un'area deposito "INTERMEDI" (8 m²), ovverosia di quanto generato da talune lavorazioni e per cui devono essere continuate le operazioni di recupero (R4-R8) in sito o di quanto trattato ed in fase di verifica. Presente un trituratore finalizzato al trattamento preliminare (R12) consistente in adeguamento volumetrico. Nell'area è collocata una pesa; un locale spogliatoio ed un bagno;
- b) LOCALE AREA 2 (circa 100 m²)- area di trattamento (R4)-; presente un forno fusorio a gas (FF3) per la fusione preliminare ed un soppalco per il caricamento dello stesso, un frantumatore a mascelle Con nebulizzatore), un granulatore ad acqua per produzione di grana metallico (intermedio) da avviare ad affinazione chimica; presente una zona di travaso polveri da filtro a maniche, dai cassoni ai big-bags, presidiata da cappa dedicata;
- c) LOCALE AREA 3 (circa 400 m²) - area di recupero metalli (R4-R8) mediante galvanizzazione inversa, affinazione elettrolitica, affinazione chimica. Presente la linea di trattamento (affinazione, neutralizzazione/separazione e stoccaggio) delle soluzioni decadenti dal processo di affinazione umida. Presente lo stoccaggio di reagenti. E' istallato l'impianto per l'affinazione elettrolitica (Ag e Cu), un reattore per il recupero del Cu e tre per l'affinazione chimica (Au). Presente la linea dedicata al recupero dei metalli del gruppo PGM – Platino, Palladio- (sette cementatori, una torre di lavaggio, tre unità di affinamento., tre calcinatori posti su un soppalco dedicato anche al laboratorio di analisi, ove si trovano anche i laminatoi. Presente una zona di stoccaggio di materie prime - acidi- (MP-3 di 4 m²);
- d) LOCALE AREA 4 (circa 400 m²) – area di recupero metalli (R4-R8) mediante fusione preliminare, galvanizzazione inversa, affinazione chimica e fusione finale. Presenti due cementatori e una torre di lavaggio dedicati al recupero dei metalli PGM – Platino, Palladio. Tre cementatori e un silo per la linea di affinazione chimica. Sono installati due forni elettrici (FF1 e FF2) ed uno elettrico FF4 dedicato esclusivamente alla fusione dei metalli derivati dalla linea recupero del gruppo PGM. Presente una granigliatrice mobile ed un arrostitore; presente un'area "INTERMEDI" (8 m²), ovverosia di quanto generato da talune lavorazioni e per cui devono essere continuate le

operazioni di recupero (R4-R8) in sito o di quanto trattato ed in fase di verifica, nonché nel lato est, un'area MP-2 (2 m²) dedicata allo stoccaggio di materie prime (quali basi); presenti spogliatoi e ripostigli;

- e) LOCALE AREA 5 (circa 380 m²) – area di trattamento di riduzione volumetrica (R12), messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da trattare in sito o fuori sito; presenza di due mulini a sfere metalliche e due miscelatori; è individuata la zona AREA RIF-3 (21 m²) per lo stoccaggio di rifiuti identificati per codici E.E.R. e per operazione di recupero a cui sono destinati. Presente un'area di conferimento denominata "area di accettazione protetta" (21 m²); una pesa e locali adibiti a uffici, bagni e ripostigli;
- f) AREE DEPOSITO TEMPORANEO – (ex artt. 183 bb) e 185-bis del D.Lgs. 152/2006) esterne al capannone: una prima posta lungo il lato est del capannone su scaffalature sotto tettoia (Area DT di circa 30 m²), di cui la parte prossima all'area di deposito MP-4 è utilizzata per deposito alternato di materie prime; una seconda in lato nord del capannone (30 m²) occupata da serbatoio per il deposito di soluzioni decadenti esauste;

La capacità massima di trattamento dell'impianto è di 5 t/d (1.680 t/anno).

Completano l'insediamento i locali di servizio adibiti a uffici, spogliatoi, bagni, nonché un laboratorio d'analisi. Nell'area esterna a nord del capannone sono posizionati, sotto tettoia, i serbatoi per il deposito di materie prime utilizzate nei processi di recupero:

-in corrispondenza dell'Area 3, due serbatoi di HCL, nonché un compressore, il chiller per il circuito di raffreddamento e una torre evaporativa;

-in corrispondenza dell'Area 4, 1 serbatoio di acido solforico H₂SO₄ ed un serbatoio di acido nitrico HNO₃.

Presente un dispositivo portatile per il controllo radiometrico, un carrello elevatore elettrico, e un serbatoio dell'ossigeno. Lungo il lato est del capannone, su scaffalature sotto tettoia, è individuata l'area di deposito materie prime MP-4. Nell'area esterna a sud del capannone è presente l'area dedicata al raffreddamento delle siviere (sia vuote che contenenti scorie da sottoporre ad ulteriori attività di gestione).

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono nella selezione e cernita manuale dei rifiuti (per la separazione di frazioni per tipologia merceologica e/o l'eliminazione di sostanze indesiderate) e/o riduzione volumetrica (operazione di trattamento R12 o parte iniziale del recupero R4), fusione preliminare, galvanizzazione inversa (eventuale), affinazione elettrolitica (prevalente recupero Ag) e/o chimica e fusione finale.

Il frantumatore a mascelle è da utilizzarsi esclusivamente per il trattamento delle scorie prodotte dai forni fusori nella linea di recupero metalli e per quantità comunque non superiori a 75 t/giorno.

- 1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori.

- 1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto (pari alla potenzialità) è indicato nella tabella che segue:

Tipologia (codici E.E.R.)	Pericoloso	Movimentazione	
		annuale	giornaliera
totale gestibile	no	1.680 t	40 t

- 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	Destinazione	Quantità massima ^(*)		
		[m ³]	[t]	
messa in riserva	R13	trattamento in sito o altro sito	250	312,5

(*) Entrambe le quantità non devono essere superate

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Locale	Aree	[m ²]	[t]	[m ³]	Operazioni previste	Tipologia (E.E.R. autorizzati)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
A1	RIF-1	42	312,5	124	R13	Tutti	no	Big-bag, contenitori, casse
	RIF-2	21		63				
A5	RIF-3	21		63				
totale		84	312,5	250				

- 1.7 il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R12-R4 ed R8) è determinato in 1.680 t/anno e 5 t/giorno (calcolato sulle 24 h), suddivisi come indicato nella tabella che segue:

CODICI E.E.R.	Definizione	Potenzialità		Operazioni previste		
		[t/anno]	[t/giorno]			
060902	scorie contenenti fosforo	1.680-	5	R12-R4		
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento					
100601	scorie della produzione primaria e secondaria					
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria					
100701	scorie della produzione primaria e secondaria					
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria					
100809	altre scorie					
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10					
110299	rifiuti non specificati altrimenti					
110599	rifiuti non specificati altrimenti					
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi					
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi					
120199	rifiuti non specificati altrimenti					
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02					
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15					
160605	altre batterie e accumulatori					
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01					
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03					
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	alluminio					
170407	metalli misti					
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13					
191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
191203	metalli non ferrosi					
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33					
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35					
200140	metalli					
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)					

- 1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:

- realizzazione delle modifiche, organizzazione e conduzione dell'impianto conformemente al progetto documentato, approvato ed autorizzato;
- realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i perimetri dei locali/aree previsti al punto 1.3, laddove gli stessi siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Ci si dovrà attenere a quanto documentato in sede di istanza, relativamente a provenienza, caratteristiche e condizioni di ammissibilità dei rifiuti, ferme le ulteriori limitazioni e condizioni disposte con il presente provvedimento. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione o documentazione sostitutiva individuata da

specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in allegato A.3.

Per i rifiuti ai codici E.E.R. 100811, 150203, 160214, 160216, 160801, 161102, 161104, 190814, 200134, 200136, nonché per i rifiuti ai codici E.E.R. 110299, 110599, deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 09/08/2021 n. 47.

Per i rifiuti ai codici E.E.R. 170401, 170402, 170407 deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Con le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso si dovranno considerare anche quei parametri (compresi eventuali POPs o sostanze SVHC) che, seppur magari non previsti nei protocolli minimali, siano risultati di interesse in relazione alla provenienza specifica ed alle valutazioni effettuate in fase di omologa, anche attraverso verifica delle schede di sicurezza (SDS) delle materie prime.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, in particolare per quelli da avviare a successivo recupero con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti in riferimento alle specifiche norme ed autorizzazioni che fissano disposizioni e prescrizioni in materia (D.M. 05/02/1998).

I RAEE accettabili all'impianto devono essere rifiuti non pericolosi e rientrare tra le apparecchiature indicate in Allegato III al D.Lgs. 49/2014, ai punti 2 (schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²), 4 (apparecchiature di grandi dimensioni), 5 (apparecchiature di piccole dimensioni), 6 (piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni), salve le esclusioni previste al successivo punto 2.2..

I RAEE da trattare ed i rifiuti metallici in ingresso devono essere oggetto di sorveglianza radiometrica (punto 2.42); le annotazioni dei rilievi radiometrici, effettuati devono comunque riportare corrispondenza al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) che ha accompagnato il carico.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, anche in relazione all'eventuale specifica destinazione o modalità di trattamento prevista.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto. Possono essere precedute da una fase di omologa (la cui documentazione deve essere tenuta nell'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo), che consiste in un'appropriata valutazione delle caratteristiche e provenienza dei rifiuti ed atta a verificarne la compatibilità con l'impianto autorizzato di destinazione ed a stabilire successivi riscontri, anche speditivi, da effettuarsi in fase di accettazione, nonché eventuali ulteriori condizioni di fornitura.

La documentazione utilizzata (es. schede di verifica, analisi, rapporti) inerente le verifiche esperite per l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta presso l'insediamento, a complemento dei formulari di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti), a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

Per i rifiuti contenenti metalli devono essere oggetto di controllo specifico ex D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009, con tenuta del "registro degli Eventi".

2.2 Non possono essere accettati:

- rifiuti con codice E.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti che non siano allo stato solido;
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali od i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa;
- contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze/componenti pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose, tubi catodici e/o fluidi/liquidi di ogni tipo, componenti di cui al punto 4.2 dell'allegato VII al D.Lgs. 49/2014;
- rifiuti allo stato liquido o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti;
- rifiuti per i quali siano previste operazioni R12 e derivanti (come target) da operazioni R12 (a meno che in sito siano previste operazioni consistenti in pre-trattamenti o trattamenti non definitivi differenti ed aggiuntivi da quelli d'origine ed utili/necessari per il successivo recupero finale).

Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi contenenti concentrazioni di cloro organico > 2% o PCB ed equivalenti > 25 ppm (specificata riportata ai fini delle disposizioni in materia di garanzie finanziarie).

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

2.3 Lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento degli stessi (come

individuare al punto 1.3, lettere a ed e), separatamente e non direttamente su depositi di rifiuti eventualmente già presenti, al fine di consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: solo successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento. I rifiuti possono permanere nell'area di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste (comunque non oltre 24 ore) e quindi essere poi sollecitamente collocati in stoccaggio o trattamento. Le aree di conferimento possono ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero (previsto al punto 1.5) pari a 40 t e comunque compatibilmente alle superfici disponibili. Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e da verificare con quelli in stoccaggio.

È ammessa, in sede di conferimento, la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione rifiuti interessato (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

2.5 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- i rifiuti depositati, in contenitori, devono essere mantenuti separati con riguardo al complesso dei seguenti requisiti:
 - codice E.E.R.;
 - componente costitutiva principale (laddove separata all'origine);
 - tipologia di provenienza;
 - destinazioni previste (distinguendo tra quelli da trattare in sito o meno ed in quest'ultimo caso anche con riguardo alle specifiche autorizzazioni dei destinatari);
 - tipologia di recupero effettuata nell'impianto;
 - caratteristiche eventualmente previste per il target del trattamento cui sono destinati (in particolare in caso di avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto, in sito o presso terzi, in base alle relative autorizzazioni al recupero);
 - materiali da generare con il recupero;
- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei codici E.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, con identificazione dei singoli contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro);
- i RAEE devono essere mantenuti distinti con riguardo alla tipologia di apparecchiatura e pertanto al successivo intervento cui possono essere destinati. Devono essere mantenuti integri e con modalità tali da non danneggiarli, creare pericolo o causare di rilascio di sostanze nell'ambiente;
- i rifiuti costituiti da batterie e/o accumulatori elettrici devono essere stoccati, per tipologie omogenee, in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. I recipienti fissi e mobili utilizzati devono essere dotati di etichettatura con indicazione del rifiuto stoccato e dei relativi componenti chimici;
- i depositi dei diversi lotti di rifiuti (in contenitori), realizzati come indicato agli alinea precedenti e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza, accertamento di eventuali perdite e rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura. I depositi devono essere realizzati in aree dedicate ad essi e strutturati in modo da impedire comunque la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti;
- sono ammesse operazioni di sola messa in riserva unicamente per i rifiuti che non sono conferiti all'impianto per essere ivi anche trattati, ovvero per i rifiuti generati dai trattamenti autorizzati effettuati in sito; parimenti possono essere assoggettati ad operazioni R4 o R8 solamente i rifiuti che pervengono all'impianto per lo svolgimento di tali operazioni e non per essere solo stoccati;
- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei codici E.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori dei rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di fenomeni di trasformazioni, o comunque causa di formazione di odori. I rifiuti a ridotta pezzatura e soggetti a possibile deflazione eolica devono essere collocati in contenitori da mantenersi chiusi/coperti (coperture non fisse dovranno

- essere comunque mantenute installate ed operative);
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento UE 2019/1021, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- nelle aree MP-1, MP-4 e RIF-2 (cfr. punto 1.3), ove è possibile il deposito alternativamente di rifiuti o di materie prime ed attrezzature, deve essere comunque garantita la compatibilità tra le diverse matrici presenti;
- nelle aree identificate per la messa in riserva, i quantitativi in deposito non dovranno superare i valori autorizzati, indipendentemente dalla qualifica delle matrici presenti;
- il deposito deve essere mantenuto compatibile con la portata e la stabilità delle scaffalature all'uopo predisposte, assicurandone la stabilità ed in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai contenitori previsti; dev'essere garantita la stabilità dei depositi realizzati;
- laddove utilizzati, i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva ai fini di non pregiudicarne il successivo recupero.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, in annotazione ai movimenti, deve essere indicata l'area di collocazione dei rifiuti gestiti (conformemente a quanto individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in messa in riserva, devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero presso l'impianto, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero, entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione.
- 2.8 L'eventuale deposito intermedio di rifiuti nell'impianto (rispetto a diverse fasi di gestione/verifica operate – nello specifico, rifiuti trattati solo parzialmente) non deve superare la durata di tre mesi ed essere collocato nelle pertinenti aree e con le previste modalità. Specifiche indicazioni, con apposita cartellonistica, devono essere riportate per i depositi intermedi (sia per i rifiuti per i quali non sono concluse le fasi di trattamento R4 o R8, sia per quelli trattati ed in verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto).
- 2.9 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R4, R8 e R12) deve avvenire nel rispetto delle eventuali limitazioni fissate attraverso le indicazioni di cui al presente provvedimento.
Laddove i rifiuti siano destinabili ad operazioni R4, R8, questa deve essere la destinazione da privilegiare.
Ferma restando la possibilità di procedere comunque ad operazioni di messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all'impianto destinati a trattamento nel medesimo devono essere avviati ad operazioni R4, R8 oppure ad operazioni R12 secondo i riscontri effettuati in sede di accettazione.
Le aree dedicate al trattamento rifiuti (come descritte al punto 1.3) non possono avere altri utilizzi non previsti/ammessi/descritti nel presente provvedimento.
- 2.10 I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso; in caso di sospensione o differimento del trattamento i rifiuti devono essere ricollocati in stoccaggio.
- 2.11 I rifiuti assoggettati a selezione e cernita nell'ambito di operazioni R12, R4 e R8 non dovranno essere costituiti o contaminati da materiali e componenti pericolosi.
- 2.12 Le operazioni R12 di selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli codici E.E.R. e medesima matrice (evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti con diversi requisiti).
- 2.13 Le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero e/o conformare ad omogenee caratteristiche (pezzatura) i rifiuti con medesimo codice E.E.R.. Le operazioni sono tali da non richiedere la modifica della codifica dei rifiuti trattati, ma possono generare rifiuti differenti decadenti dalla selezione/cernita (le frazioni indesiderate/escluse).
- 2.14 I rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi settori in condizioni di appropriata messa in riserva (laddove previsto in Allegato A.1), ovvero in deposito temporaneo -Area DT- (ex art. 183, comma 1, lettera bb, e art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).

- 2.15 Sono avviabili al recupero R4 di metalli preziosi (Au, Pd, Pt, Ag) destinati ad utilizzo in gioielleria (con generazione di materiali di cui agli ID 01÷04 in Allegato A.2) i rifiuti ai codici E.E.R. 060902, 090107, 100601, 100602, 100701, 100702, 100809, 100811, 110299, 110599, 120103, 120104, 120199, 150203, 160214, 160216, 160605, 161102, 161104, 170401, 170402, 170407, 190814, 191002, 191203, 200134, 200136, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
Le operazioni di recupero avvengono attraverso trattamenti attuati mediante selezione e cernita manuale dei rifiuti (per la separazione di frazioni per tipologia merceologica e/o l'eliminazione di sostanze indesiderate) e/o frantumazione, fusione preliminare, galvanizzazione inversa (eventuale), affinazione elettrolitica e/o chimica e fusione finale (descritti al punto 1.3). I materiali prodotti sono in forma di lingotti, pani o lamine.
- 2.16 Sono avviabili al recupero R8 di metalli preziosi (Au, Pd, Pt, Ag) destinati ad utilizzo in gioielleria (con generazione di materiali di cui agli ID 01÷04 in Allegato A.2) i rifiuti al codice E.E.R. 160801.
Le operazioni di recupero avvengono attraverso trattamenti attuati mediante selezione e cernita manuale dei rifiuti (per la separazione di frazioni per tipologia merceologica e/o l'eliminazione di sostanze indesiderate) e/o frantumazione, fusione preliminare, galvanizzazione inversa (eventuale), affinazione elettrolitica e/o chimica e fusione finale (descritti al punto 1.3). I materiali prodotti sono in forma di lingotti, pani o lamine.
- 2.17 È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati/materiali conformi. Le modalità di gestione devono essere tese ad evitare la diluizione di sostanze/componenti indesiderate al fine di rientrare nei limiti imposti.
- 2.18 Al termine delle fasi di trattamento e durante la fase di verifica di conformità del materiale generato che può cessare la qualifica di rifiuto, il deposito e la movimentazione dello stesso sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
- 2.19 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche effettuate. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH).
Il soggetto autorizzato, è tenuto alla compilazione della scheda in Allegato A.4 precedentemente alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto; tale scheda compilata deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 2.20 Le operazioni R4 e R8 (tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto), hanno fine con il compimento delle verifiche necessarie e, laddove richiesta, con la redazione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato nei punti precedenti e successivi, quindi solo in tale circostanza i materiali ottenuti possono e devono essere collocati senza ritardo nel dedicato deposito, mantenuti separati per lotti. Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto in deposito intermedio nel medesimo settore di trattamento) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato in modo inequivocabile, anche in relazione all'identificabilità dello specifico lotto.
- 2.21 Per il recupero relativo ai materiali-prodotti di cui all'Allegato A.2, è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto il materiale derivante dal medesimo trattamento di recupero (operazioni R4 o R8), con quantitativo comunque non superiore a 500 kg.
- 2.22 Per ogni lotto di materiale-prodotto che cessa la qualifica di rifiuto di cui all'Allegato A.2 generato dalle operazioni di recupero deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato in Allegato A.4.
- 2.23 Qualora quanto ottenuto dai trattamenti esperiti nell'ambito di operazioni R4/R8 si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità alle specifiche dei materiali in produzione:
- laddove sia possibile ulteriore trattamento in sito ai fini del definitivo recupero (come autorizzato), per tale materiale permane la qualifica di rifiuto, da collocarsi eventualmente in deposito intermedio (ex punto 2.8, anche nel medesimo settore dove è già depositato) in attesa dell'ulteriore idoneo trattamento;
 - laddove non vi sia possibile risoluzione della mancata conformità con ulteriore trattamento in sito (come autorizzato), il materiale deve essere qualificato quale rifiuto prodotto, da collocarsi in

deposito temporaneo (anche nel medesimo settore dove è già depositato) e da destinarsi ad ulteriore idonea gestione.

Specifica indicazione dovrà comunque comparire su cartellonistica/tabellatura che identifica e segnala il lotto in deposito.

- 2.24 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto tutelare la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, privilegiando la cessione diretta all'utilizzatore e comunque disponendo, attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura/cessione, schede tecniche, etichettatura od altra documentazione di accompagnamento, le indicazioni per gli specifici utilizzi ammessi e le eventuali limitazioni. Quanto comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuto presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.
Ferma restando la necessità che sia garantita la destinazione di utilizzo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto come sopra indicato, l'eventuale miscelazione degli stessi con altri materiali, anche di analoga composizione, è attività che esula da quanto autorizzato con il presente provvedimento (e pertanto soggetta a legittimazione ed adempimenti propri e specifici necessari).
- 2.25 Relativamente ai materiali prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto di cui agli ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2, ogni conferimento degli stessi all'esterno dell'insediamento di produzione deve essere accompagnato da copia della dichiarazione di conformità ex punto 2.19, o da un riferimento alla stessa (es. riportandone gli estremi in documento di trasporto).
- 2.26 La permanenza in deposito presso l'impianto dei materiali generati e che hanno cessato la qualifica di rifiuti è possibile per massimo 12 mesi: trascorso tale termine gli stessi tornano ad essere qualificati rifiuti e devono essere ripetute le verifiche necessarie e formulata una nuova dichiarazione di conformità ex punto 2.19, ovvero deve esservi avviato a gestione in qualità di rifiuti prodotti.
- 2.27 Relativamente alle operazioni di recupero effettuate con produzione dei materiali-prodotti di cui all'Allegato A.2, il soggetto autorizzato dovrà operare secondo un sistema di gestione che rispetti i seguenti requisiti:
- preveda monitoraggio relativo all'accettazione dei rifiuti, con identificazione e registrazione delle fasi di esame della documentazione di corredo, controllo visivo, controlli supplementari (anche analitici, a campione per quantitativo e/o periodicità, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità), pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
 - preveda monitoraggio della collocazione dei rifiuti in stoccaggio;
 - preveda monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto/attività di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
 - preveda il monitoraggio delle verifiche di conformità (ambientali e/o prestazionali) dei materiali-prodotti generati;
 - preveda il monitoraggio dei materiali-prodotti generati in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni);
 - individui la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti/materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
 - individui i soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
 - sia integrato con un protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità, prendendo spunto dalle indicazioni dei format allegati alla D.G.R. 3398 del 20/07/2020, adattandole, per quanto possibile, alla propria realtà aziendale.
- Il sistema di gestione deve essere documentato in forma scritta (eventualmente da adeguarsi entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento autorizzativo); una copia deve essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.
Ai fini della tracciabilità, la documentazione interna e/o esterna, amministrativa e/o fiscale e/o tecnica riferita al materiale-prodotto generato dovrà essere implementata con riferimenti alla tipologia di materiale anche secondo il contenuto della tabella in Allegato A.2 alla voce "Descrizione generale" e l'indicazione del lotto di appartenenza.
- 2.28 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 (RAEE), con particolare riferimento ai relativi allegati VII e VIII, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici interessate.
- 2.29 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008, con particolare riferimento al relativo allegato II, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle matrici interessate, fasi interessate e gli adempimenti correlati.
- 2.30 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998, con particolare riferimento all'Allegato 5 ed all'Allegato 1, Suballegato 1, per le Tipologie:

- 3.2 per i rifiuti ai codici E.E.R. 110599, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170407, 191002, 191203, 200140;
- 3.4 per i rifiuti ai codici E.E.R. 110299, 120103, 120104, 200140;
- 3.8 per i rifiuti ai codici E.E.R. 120103, 120104;
- 3.9 per i rifiuti ai codici E.E.R. 100701, 100702, 161102, 161104;
- 3.10 per i rifiuti ai codici E.E.R. 160605, 200134;
- 3.11 per i rifiuti al codice E.E.R. 090107;
- 3.12 per i rifiuti ai codici E.E.R. 110299, 120103, 120104, 200140;
- 4.1 per i rifiuti ai codici E.E.R. 060902, 100601, 100602, 100809, 100811;
- 5.4 per i rifiuti al codice E.E.R. 160801;
- 5.6 per i rifiuti ai codici E.E.R. 160214, 160216, 200136, 200140;

le quali si intendono qui espressamente richiamate (ivi incluse le limitazioni alle caratteristiche dei rifiuti avviabili alle diverse tipologie di trattamento per il recupero) per quanto attiene la gestione dei rifiuti metallici tesa a generare materiali-prodotti a matrici metalliche di oro, argento, palladio, platino.

2.31 Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti devono avvenire in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei allo specifico recupero.

2.32 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti (ivi compresi i materiali che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi di cui al punto 1.3. f) in condizioni di deposito temporaneo (come definito all'art. 183, comma 1, lettera bb e art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006). In particolare dovranno essere collocati in contenitori e gestiti con modalità atte a proteggerli dagli agenti atmosferici.

2.33 I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i rifiuti stessi sono destinati.

Per i rifiuti stoccati sono da escludersi ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio ed impianti autorizzati ad operazioni R12 se non strettamente collegati agli impianti di recupero definitivo ove i rifiuti stessi sono destinati (intendendosi per impianto strettamente collegato un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono necessariamente transitare perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale).

Analogamente a quanto sopra, i rifiuti prodotti ed ottenuti quale target delle operazioni R12 possono essere conferiti ad impianti autorizzati ad operazioni R12 solo laddove queste siano diverse e aggiuntive rispetto a quella effettuata nell'impianto autorizzato con il presente provvedimento e utili/necessarie all'ottimizzazione del recupero finale.

Per i rifiuti in uscita dall'insediamento e destinati ad impianti che ne effettuano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto in base ad interventi autorizzati ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa l'effettiva riconducibilità ai rifiuti previsti dall'autorizzazione del soggetto destinatario (es. richiamo tipologia ex D.M. 05/02/1998, limitazione di provenienza, indicazione di effettiva categoria/composizione merceologica).

2.34 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'innescio di qualsivoglia trasformazione non autorizzata. In particolare:

- a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
- b) deve essere agevolato il convogliamento delle acque meteoriche nell'apposita rete di raccolta e di liquidi/percolamenti accidentalmente sversati nell'apposito sistema di confinamento;
- c) attenzione dovrà essere posta nelle fasi di alimentazione/utilizzo dell'impianto di frantumazione rifiuti, al fine di prevenire la formazione di polveri;
- d) deve essere assicurato che i presidi atti ad evitare la dispersione di polveri (sistema di aspirazione o umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati;
- e) le sezioni di trattamento possono essere utilizzate solamente quando l'eventuale impianto di aspirazione o umidificazione a loro presidio è attivo;
- f) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili a traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, a fasi di cernita/selezione, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni, limitazioni ed indicazioni derivanti dalle specifiche autorizzazioni e norme di settore.

- 2.35 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di sostanze derivanti dai rifiuti, garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.36 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla sorveglianza dell'insediamento dell'impianto di gestione rifiuti (possibilmente anche mediante sistemi di telesorveglianza) ed alla regolamentazione/verifica degli accessi, assicurando altresì l'integrità delle strutture di barriera perimetrali atte ad evitare ingressi di soggetti estranei.
- 2.37 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia in argomento deve essere adeguatamente gestito, come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.38 Non sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi.
- 2.39 I rifiuti in ingresso, nonché i rifiuti ed i materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.40 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale qualificato (secondo le mansioni e soggetto ad addestramento idoneo con cadenza periodica), edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.41 Sono richiamate in Allegato A.3 le azioni di monitoraggio minime che devono essere poste in atto. Deve essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le scadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato da indicazioni o manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.
- 2.42 Il soggetto autorizzato è tenuto al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897).
La sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure, da tenere presso l'insediamento, devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti.
Fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020, in particolare dall'art. 45, comma 2, il soggetto autorizzato è chiamato ad inoltrare almeno ad A.R.P.A. (dipartimento territorialmente competente) un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo (escluso nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento).
Nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad A.R.P.A. (dipartimento territorialmente competente) con un anticipo di almeno 30 giorni.
- 2.43 Il soggetto autorizzato deve provvedere affinché l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici venga periodicamente tarata e deve essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido (e riportante la successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza.
- 2.44 Di ogni intervento di monitoraggio e manutenzione di strutture/dotazioni effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi attuati per porre rimedio a carenze riscontrate, o comunque di ogni azione correttiva adottata, dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.45 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, approntamento/organizzazione

dell'impianto e gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.

- 2.46 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.2 e 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 si ricorda che per i rifiuti gestiti e quelli originati dall'attività la ditta è soggetta, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:

- registrazione di carico e scarico dei rifiuti previste all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, secondo le disposizioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 188-bis del medesimo decreto;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di dati di cui a D.G.R. 10619/2009, D.G.R. 2513/2011, D.G.R. 6511/2017 e D.G.R. 4526/2021, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Per i rifiuti generati/decadenti da operazioni R12, R4, R8 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (ferma restando la possibilità di mantenimento del codice originario per i rifiuti per i quali natura e caratteristiche non vengono sostanzialmente modificate; es. meri interventi di grossolana o minima asportazione materiali indesiderati da una massa sostanzialmente invariata, interventi di adeguamento volumetrico, triturazione o riconfezionamento).

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie/categorie di rifiuti e materiali, laddove indicato dalle vigenti norme.

Si fa osservare che talune informazioni, anche ai fini della tracciabilità (quali data ed operazione di trattamento, quantità di rifiuti recuperate, di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti e lotto di riferimento), aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle norme che regolamentano attualmente l'utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti, possono essere apportate nelle registrazioni attraverso lo spazio riguardante le "annotazioni". Per la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, lotti.

Per i RAEE, specifiche annotazioni sul registro di carico/scarico rifiuti sono effettuate sulla base di quanto previsto all'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 49/2014.

- 3.2 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995. Entro 6 mesi successivi all'avvio della nuova configurazione dell'impianto dovrà essere effettuata, tramite tecnico abilitato, una campagna di monitoraggio del rumore a confine e presso i recettori sensibili (tipicamente edifici residenziali) per la verifica del rispetto dei limiti assoluti e del limite differenziale. I punti di misura e i recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con A.R.P.A.. Gli esiti del monitoraggio devono essere trasmessi al Comune competente, dando comunicazione di tale trasmissione alla Provincia. In caso di superamento dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionale volti alla riduzione delle emissioni rumorose.
- 3.3 L'attività risulta rientrare tra quelle indicate dal D.P.R. 151/2011, l'esercizio dell'impianto è pertanto subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto disposto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste ulteriori limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti. Si richiamano all'uopo le disposizioni fissate dal D.M. 26/07/2022. Devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti/dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte).
- 3.4 Il soggetto autorizzato è chiamato ad effettuare annualmente la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., per quanto applicabile.
- 3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite

ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto della Direttiva 2006/42/CE ("nuova direttiva macchine"), della Direttiva 89/336/CEE (sulla compatibilità elettromagnetica) e della Direttiva 73/23/CEE (sulla bassa tensione).

- 3.6 Si ricorda quale utile riferimento in materia di sorveglianza radiometrica, il documento SNPA 51/2024 "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" reperibile sul portale www.snambiente.it.

4. PIANI

4.1 Ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite) in accordo con lo strumento urbanistico vigente;
- la previsione di rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con il ripristino, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi. Laddove non già esistente, dovrà inoltre predisporre un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato in materia, da tenere presso l'insediamento; il piano dovrà contenere anche le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività.

Soggetto : Refimet S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività

CODICE E.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati				
		R13	R12* s/c	R12 r.v.	R4**	R8
060902	scorie fosforose	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
100809	altre scorie (limitatamente a scorie contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	*** AREA 2 AREA 3 AREA 4	
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
110299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scaglie e depositi metallici contenenti metalli preziosi provenienti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scaglie e depositi metallici contenenti metalli preziosi provenienti da processi di galvanizzazione a caldo di metalli)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da scaglie e particolati metallici e plastici, di pezzatura varia, anche di dimensioni consistenti, diversi dai codici E.E.R. 120103 e 120104)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 (contenenti metalli preziosi)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
160605	altre batterie ed accumulatori	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5		AREA 2 AREA 3 AREA 4
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 (limitatamente a crogioli, o parti di essi, precedentemente utilizzati nella fusione di materiali contenenti metalli non ferrosi tra cui metalli preziosi)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 (limitatamente ad altri tipi di contenitori utilizzati per la fusione/trattamenti termici di materiali contenenti metalli non ferrosi tra cui metalli preziosi)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	

CODICE E.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati				
		R13	R12* s/c	R12 r.v.	R4**	R8
170401	rame, bronzo, ottone	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	*** AREA 2 AREA 3 AREA 4	
170402	alluminio (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
170407	metalli misti (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	*** AREA 2 AREA 3 AREA 4	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	*** AREA 2 AREA 3 AREA 4	
191203	metalli non ferrosi (limitatamente a metalli contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	*** AREA 2 AREA 3 AREA 4	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 2 AREA 3 AREA 4	
200140	metallo (limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi o Cu)	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	AREA 1 AREA 5	*** AREA 2 AREA 3 AREA 4	

(*) per i rifiuti di Cu e relative leghe costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" rispettivamente nei Regolamenti UE 715/2013, i rifiuti risultanti dalle operazioni R12 di selezione e cernita devono essere destinati a recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici di Cu nell'industria metallurgica di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

(**) limitatamente al recupero di metalli di Au, Ag, Pt e Pd

(***) limitatamente a rifiuti contenenti metalli preziosi

Soggetto : Refimet S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

I D	Descrizione generale	Descrizione/riferimento specifica	Riferimento specifico
1	Oro recuperato	Metalli preziosi caratterizzati da elevata purezza in forma di lingotti/pani/lamine. Disciplinati dal D.P.R. n. 150 del 30/05/2002” Regolamento recante norme per l'applicazione del D.lgs. 22/05/199, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”	ISO 9202:2019
2	Argento recuperato	Metalli preziosi caratterizzati da elevata purezza in forma di lingotti/pani/lamine. Disciplinati dal D.P.R. n. 150 del 30/05/2002” Regolamento recante norme per l'applicazione del D.lgs. 22/05/199, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”	ISO 9202:2019
3	Platino recuperato	Metalli preziosi caratterizzati da elevata purezza in forma di lingotti/pani/lamine. Disciplinati dal D.P.R. n. 150 del 30/05/2002” Regolamento recante norme per l'applicazione del D.lgs. 22/05/199, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”	ISO 9202:2019
4	Palladio recuperato	Metalli preziosi caratterizzati da elevata purezza in forma di lingotti/pani/lamine. Disciplinati dal D.P.R. n. 150 del 30/05/2002” Regolamento recante norme per l'applicazione del D.lgs. 22/05/199, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”	ISO 9202:2019

Note: i materiali dovranno essere verificati con le specifiche metodiche richiamate al punto 5 della Iso 9202:2019 oltre che la UNI 11393

Soggetto : Refimet S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto, rilievo radiometrico	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista); parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: almeno semestrale.
Rifiuti in uscita	Verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, finalizzata alla codifica dei rifiuti.	Prima della collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio; prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali-Prodotti in uscita	in verifica possesso dei requisiti richiesti	In generale: per ogni lotto di materiale
Emissioni in atmosfera al punto di emissione E1	Punto di emissione E1 - Polveri totali - IPA - COV - Cromo VI come Cr ^{VI} - Cl-1 da acido cloridrico - F-1 da acido fluoridrico - Piombo e suoi composti, espressi come Pb - Nickel e suoi composti, espressi come Ni - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd - Rame e suoi composti, espressi come Cu - Carbonio Organico Totale(COT) - Monossido di carbonio(CO) - Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) - Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) - Cloruro di idrogeno (HCl) - Mercurio (Hg) - PCDD / PCDF	Annuale (con eventuali eccezioni)
Emissioni in atmosfera al punto di emissione E2	- Materiale particolato (nebbie e/o aerosol) - CrVI cromoVI - Cl da acido cloridrico - NO _x da acido nitrico - SO ₄ da acido solforico - Piombo e suoi composti, espressi come Pb - Nickel e suoi composti, espressi come Ni - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd - Rame e suoi composti, espressi come Cu	Annuale
Emissioni in atmosfera al punto di emissione E3	Punto di emissione E3 - Polveri totali - IPA - COV - Piombo e suoi composti, espressi come Pb - Nickel e suoi composti, espressi come Ni - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd - Rame e suoi composti, espressi come Cu - Carbonio Organico Totale (COT)	Annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Rumore	Clima acustico.	Entro 6 mesi dall'avvio della nuova configurazione dell'impianto. Successivamente, in caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore.

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Macchinari/impianti	Secondo le istruzioni del costruttore	Secondo le istruzioni del costruttore

Soggetto : Refimet S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Definizione di schema di dichiarazione di conformità per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETTERA E,
 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
 (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Dichiarazione numero (1)	
Anno	

Il La sottoscritto/a			
nato/a	comune		Prov.
	il giorno		
codice fiscale			
avente cittadinanza			
residente a	comune	c.a.p.	Prov.
	indirizzo		n.
in qualità di			
dell'impresa			
C.F./P.I.V.A.			
con sede legale in	indirizzo		n.
	comune	c.a.p.	Prov.
con impianto di produzione in	indirizzo		n.
	comune	c.a.p.	Prov. CR
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti (2)			
	D.D.P. n.	rilasciata in data	dalla Provincia di Cremona

DICHIARA CHE

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero dei rifiuti è denominata⁽³⁾ _____;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: m³: _____; t: _____;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____

(4).

• **DICHIARA INOLTRE**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.D.P.R. - Regolamento UE n. 679/2016).

• **ALLEGA**

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto; ⁽⁵⁾
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie); ⁽⁵⁾
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

_____ ,
(luogo)

(data)

(firma leggibile)

Note di compilazione:

- (1) Riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo a partire da 1 per ogni anno. Il numero identifica/contraddistingue lo specifico lotto.
- (2) Riportare numero e data del presente decreto (che si considera anche alla luce delle eventuali successive modifiche/integrazioni che esplicitamente non dispongano altrimenti).
- (3) Utilizzare comunque anche la descrizione generale e, se necessario per distinzione, parte della descrizione specifica definite nella tabella in Allegato A.2.
- (4) Indicare anche eventuali limitazioni circa l'utilizzo del materiale oggetto della dichiarazione.
- (5) Caratteristiche essenziali da riportare unitamente alla dichiarazione di conformità (come ad esempio la rispondenza alle categorie di purezza di cui al punto 5 della ISO 9202/2019 anche in funzione della tipologia di uso di destinazione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) per ogni lotto di materiale prodotto;

Soggetto : Refimet S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

Scheda inerente gli adempimenti per la

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI POPs				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All. IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All. I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI REACH-CLP				
IDENTITÀ				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia: <ul style="list-style-type: none"> • monocomponente • multicomponente • UVCB Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH-CLP	
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, All. VI	CLP	
7	Etichettatura	Artt. 23, 29, 30, 31, 33	CLP	
8	Imballaggio	Art. 35	CLP	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 c)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'All. II Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3)	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	
16	b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	
17	c) \geq un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1$ %,	All. II 2.10	CLP	
18	d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
20	Sostanze SVHC ≥ 0,1%	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art. 58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art. 67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art. 39, 40	CLP	
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art. 45 D.Lgs. 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	
26	Notifica al database EU Centro Antiveleeni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	

Soggetto : Refimet S.r.l. -
 Sede legale : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
 Ubicazione impianto : Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -

AUTORIZZAZIONE EX ART. 269 d.LGS. 152/2006 IN VIA SOSTITUTIVA

Nello stabilimento si svolge l'attività di produzione di lingotti e lamine di metalli preziosi, ottenuti dalla lavorazione di rottami metallici, che viene interamente svolta in ambiente confinato (capannone).

MATERIE PRIME

Rottami metallici allo stato solido o in polvere, principalmente derivanti da:

- attività di prima o seconda fusione dei metalli preziosi;
- attività di lavorazione di manufatti metallici;
- industria elettronica e chimica;
- industria della lavorazione dei metalli preziosi;
- raccolta di scarti di oggetti metallici;
- raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La capacità massima di trattamento dell'impianto è di 1.680 t/anno (5 t/giorno).

Materie prime ausiliarie e relative quantità

Materia prima	Indicazioni di pericolo	Stato fisico	Quantità annua
Sodio metabisolfito	H318 H302	Solido	3500 kg
Urea	-	Solido	2000 kg
Cloruro d'ammonio	H302 H319 H412	Solido	350 kg
KCL	-	Solido	15000 kg
Soda in perle	H290 H314	Solido	150 kg
Destrosio (riducente speciale)	-	Solido	1000 kg
Sodio ipoclorito	H290 H314 H400 H411	Liquido	6500 l
Ammoniaca	H314 H335 H400 H411	Liquido	1000 l
Sodio boroidruro	H314 H360 H290 H318 H302	Liquido	1000 l
Idrazina	H410 H350 H317 H314 H330 H301 H311	Liquido	500 l
Acido solforico	H314	Liquido	35000 l
Acido nitrico	H290 H331 H314	Liquido	70000 l
Acido cloridrico	H290 H314 H335	Liquido	60000 l
Soda liquida 30%	H290 H314	Liquido	10000 l
Borace	H360 FD H319	Solido	750 kg
Sodio carbonato	H319	Solido	11000 kg
Calcio idrato	H315 H318 H335	Solido	77000 kg
Sodio nitrato	H272 H319	Solido	100 kg
Carbone	H318 H335	Solido	3000 kg
Cellulosa	-	Solido	2000 kg
Fluorite	-	Solido	1000 kg
Vetro	-	Solido	50 t
Ossigeno	H270 H281	Liquido	260.000 m ³
Ferro solfato	H302 H315 H319	Solido	300 kg
Polielettrolita	-	Liquido	500 l
Soda liquida 50%	H290 H314	Liquido	

* i bancali sono collocati in area dotata di vasca di contenimento.

Le fasi lavorative comportano la produzione di numerosi intermedi di lavorazione, opportunamente stoccati prima di essere avviati alla fase successiva; alcune lavorazioni comportano la produzione e l'eventuale trattamento di rifiuti, che vengono conferiti ad aziende autorizzate per la loro gestione.

Prodotti

Lingotti o laminati di metalli preziosi (Au, Ag, Pt e Pd) e loro leghe.

SINTESI DELLE FASI DI LAVORAZIONE

- a) Arrivo del rottame metallico imballato, controllo radiometrico e stoccaggio in apposite scaffalature mediante carrelli elevatori elettrici; arrivo delle materie prime ausiliarie sfuse e stoccaggio in appositi serbatoi (alcuni dei quali sono dotati di aspirazione e le relative esalazioni sono convogliate all'emissione **E2**);
- b) eventuale selezione (cernita manuale delle frazioni estranee);
- c) eventuale adeguamento volumetrico dei pezzi di maggiori dimensioni (effettuata mediante un trituratore a bassa velocità o 2 mulini a martelli) e omogeneizzazione del materiale tritato (svolta mediante 2 miscelatori); i mulini sono dotati di aspirazione, che contribuisce a generare l'emissione **E3**;
- d) fusione preliminare del rottame metallico (eseguita con i forni elettrici siglati FF1 e FF2 o con il forno FF3, alimentato a metano e della potenza termica nominale di 550 kW) e colatura in siviera per l'affinazione o in stampi di ghisa per la laminazione; il forno FF3 è aspirato e contribuisce a generare l'emissione **E1**; le siviere impiegate non necessitano di rivestimenti interni con malte in grado di produrre maleodorazioni;
- e) granigliatura dell'intermedio derivante dalla fusione preliminare, svolta tramite un'apposita granigliatrice, dotata di aspirazione, che contribuisce a generare l'emissione **E1**;
- f) affinazione elettrolitica, svolta in 5 vasche della capacità di circa 300 l ciascuna, dotate di catodo in acciaio e contenenti una soluzione elettrolitica a temperatura ambiente, costituita da un sale dell'elemento da trattare e acido nitrico in concentrazione compresa tra 30 e 70 mg/l; le vasche sono dotate di aspirazione, che contribuisce a generare l'emissione **E2**;
- g) disidratazione del fango concentrato di metalli preziosi prodotto dall'affinazione elettrolitica tramite un apposito arrostitore, dotato di aspirazione, che genera l'emissione **E3**;
- h) affinazione chimica (o "a umido") ottenuta facendo reagire la graniglia con una miscela di acido nitrico e acido cloridrico in 4 reattori (di cui 3 buratti), tutti dotati di aspirazione, da cui origina parte dell'emissione **E2**; all'affinazione chimica finalizzata al recupero dei metalli del gruppo del Pt (PGM) è dedicata una specifica linea di produzione, anch'essa convogliata nell'emissione **E2**;
- i) precipitazione dell'oro mediante reazione della soluzione prodotta tramite l'affinazione chimica con bisolfito di sodio, svolta tramite 9 cementatori, tutti dotati di aspirazione, da cui origina parte dell'emissione **E2**;
- j) disidratazione della soluzione prodotta tramite l'affinazione chimica di graniglia ricca di metalli del gruppo del Pt (PGM), mediante 3 appositi calcinatori;
- k) fusione finale dei concentrati di metalli preziosi per produrre i lingotti (mediante i forni elettrici siglati FF1, FF2 e FF4, quest'ultimo dedicato alla fusione dei metalli PGM) ed eventuale raffreddamento con acqua; i forni sono aspirati e contribuiscono a generare l'emissione **E3**;
- l) eventuale laminazione dei lingotti;
- m) stoccaggio in vasca di omogeneizzazione e trattamento con impianto a resine selettive delle soluzioni decadenti dall'affinazione elettrolitica e chimica, i cui vapori sono convogliati all'emissione **E2**;
- n) adeguamento volumetrico delle scorie di fusione (effettuata mediante un mulino a mascelle);
- o) travaso in fusti metallici o sacchi delle polveri derivanti dai filtri, effettuata in una apposita zona, dotata di aspirazione, che contribuisce a generare l'emissione **E1**.

Le fasi di affinazione e fusione possono essere ripetute più volte, in funzione del materiale oggetto del trattamento e del risultato atteso.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

sigla	fase lavorativa connessa	portata	inquinanti	impianto di abbattimento
E1	(d) fusione preliminare (e) granigliatura (o) travaso delle polveri	9.600 Nm ³ /h	metalli pesanti ^[1] polveri Hg HCl HF COV CO NO ₂ SO ₂ IPA PCDD/PCDF	Depolveratore a maniche – D.MF.01 ^[2]
E2	(f) affinazione elettrolitica (h e i) affinazione chimica (m) stoccaggio delle soluzioni esauste ^[3]	15.000 Nm ³ /h	metalli pesanti ^[1] polveri HCl HNO ₃ H ₂ SO ₄ NH ₃ Idrazina	Abbattitore ad umido – AU.ST.02
E3	(c) adeguamento volumetrico e omogeneizzazione del materiale triturato (k) fusione finale	10.000 Nm ³ /h	metalli pesanti ^[1] polveri COV IPA HCl	Depolveratore a maniche – D.MF.01

[1] Ni, Cd, Pb, CR^{VI}, Cu

[2] i fumi del forno FF3 sono pre-trattati con un pre-filtro costituito da un post – combustore.

[3] in questa emissione sono convogliate anche le aspirazioni provenienti dal laboratorio di analisi, da qualificare come impianto in deroga, che produce emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (cfr. lettera jj dell'Allegato 1 alla D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982).

Ulteriori dati tecnici delle emissioni

E 1

Origine: forno FF3; granulatrice; cappa dell'area di travaso delle polveri

Durata emissione (ore/giorno): 24

Temperatura (°C): 130

Diametro del camino (mm): 450

Altezza del punto di emissione (m): 8

Impianto di abbattimento ^[4]: depolveratore a secco a maniche, conforme alla scheda D.MF.01

[4] la parte del flusso gassoso derivante dal forno FF3 viene preliminarmente inviata ad un post-combustore, dedicato all'abbattimento dei composti organici volatili; le caratteristiche tecniche di tale pre-filtro sono le seguenti:

- temperatura a regime: 850 °C
- portata dei fumi da trattare: 1.600 Nm³/h
- combustibile: metano
- potenza termica erogata: 750 kW
- tempo di permanenza dei fumi: 2,84 s
- ossigeno libero nei fumi scaricati: 9,7%
- volume del post-combustore: 5,6 m³

E 2

Origine: impianto di affinazione elettrolitica dell'argento; impianto di affinazione elettrolitica del rame; impianto di affinazione chimica; linea dedicata ai metalli PGM; impianto a resine selettive e vasca di neutralizzazione; serbatoi di approvvigionamento dei reagenti; serbatoi di stoccaggio delle soluzioni decadenti

Durata emissione (ore/giorno): 24

Temperatura (°C): ambiente

Diametro del camino (mm): 600

Altezza del punto di emissione (m): 8

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido (scrubber), conforme alla scheda AU.ST 02, dotato delle seguenti caratteristiche

- altezza del riempimento: 2.000 mm
- corpi di riempimento: anelli Raschig
- superficie di scambio totale: 1120 m²
- diametro della colonna: 2.000 m²
- volume totale del riempimento: 9,5 m³
- tempo di contatto: > 2 s
- liquido di lavaggio: acqua

E 3

Origine: arrostitore; forni fusori elettrici FF1, FF2 e FF4; mulini a martelli; miscelatori

Durata emissione (ore/giorno): 24

Temperatura (°C): 150

Diametro del camino (mm): 500

Altezza del punto di emissione (m): 8,2

Impianto di abbattimento: depolveratore a secco a maniche, conforme alla scheda D.MF.01

LIMITI E PRESCRIZIONI

Alle emissioni derivanti dalle fasi di fusione si applicano i limiti previsti per la fase lavorativa G.2 dell'Allegato Tecnico n. 27 al Decreto D.U.O. 9/5/2024, n. 7082; per le emissioni derivanti dalle fasi di affinamento si valuta giustificato, in assenza di norme tecniche specifiche, fare riferimento agli Allegati Tecnici n. 12 e 14 al citato Decreto 7082/2024, nonché alla tab. B della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. per il parametro Cadmio; per il controllo dell'efficacia del post-combustore, in assenza di riferimenti normativi specifici, si confermano le concentrazioni limite già imposte con la precedente autorizzazione alle emissioni.

E1 - devono essere rispettate le seguenti concentrazioni limite:

- Polveri totali	10 mg/Nm ³
- IPA ^[5]	0,01 mg/Nm ³
- COV	50 mg/Nm ³
- Cr ^{VI}	0,1 mg/Nm ³
- Cl ⁻¹ come acido cloridrico	5 mg/Nm ³
- F ⁻¹ come acido fluoridrico ^[5]	2 mg/Nm ³
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb	0,1 mg/Nm ³
- Nickel e suoi composti, espressi come Ni	0,1 mg/Nm ³
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,2 mg/Nm ³
- Rame e suoi composti, espressi come Cu	1 mg/Nm ³

Inoltre, al fine di controllare l'efficacia del post-combustore, si conferma l'obbligo di rispettare le seguenti concentrazioni limite (riferite ad un tenore dell'11% di O₂ libero nei fumi) ^[6]:

- Carbonio Organico Totale (COT)	30 mg/Nm ³
- Monossido di carbonio(CO)	50 mg/Nm ³
- Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
- Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
- Cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/Nm ³
- Mercurio (Hg)	0,1 mg/Nm ³
- Diossine e Furani (PCDD / PCDF) ^[7]	0,1 ng/Nm ³

[5] Qualora i risultati delle analisi di autocontrollo evidenzino, nell'ambito di 3 controlli eseguiti con periodicità trimestrale, concentrazioni del parametro inferiori al limite di rilevabilità o non superiori al 10 % del valore limite imposto, potrà essere interrotta, previa informazione alla Provincia e al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competenti, l'attività di cui al punto 9 del successivo paragrafo Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

[6] I prelievi dovranno essere effettuati sul condotto dei fumi all'uscita dell'impianto di post-combustione.

[7] Per le diossine ed i furani il valore limite si riferisce alla concentrazione totale calcolata come concentrazione "tossica equivalente" ottenuta con un periodo di campionamento di 8 ore.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEL POST-COMBUSTORE

- nella camera di post-combustione la temperatura di esercizio, misurata in continuo, deve essere maggiore di 850°C;
- il tempo di permanenza dei fumi nella camera stessa deve essere almeno di 2 secondi;
- le operazioni di manutenzione devono essere opportunamente registrate ed estese anche ai dispositivi accessori, che regolano e mantengono monitorata l'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- deve essere mantenuto in efficienza un sistema di acquisizione e registrazione del segnale delle eventuali aperture dei by pass dei fumi, che riporti la durata e la causa di ogni apertura.

E2 - devono essere rispettate le seguenti concentrazioni limite:

- Materiale particellare (nebbie e/o aerosol)	10 mg/Nm ³
- Cr ^{VI}	0,1 mg/Nm ³
- Cl ⁻¹ come acido cloridrico	5 mg/Nm ³
- NO _x come acido nitrico	5 mg/Nm ³
- SO ₄ come acido solforico	2 mg/Nm ³
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb	0,1 mg/Nm ³
- Nickel e suoi composti, espressi come Ni	0,1 mg/Nm ³
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,2 mg/Nm ³
- Rame e suoi composti, espressi come Cu	1 mg/Nm ³

E3 - devono essere rispettate le seguenti concentrazioni limite:

- Polveri totali	10 mg/Nm ³
- IPA	0,01 mg/Nm ³
- COV	50 mg/Nm ³
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb	0,1 mg/Nm ³
- Nickel e suoi composti, espressi come Ni	0,1 mg/Nm ³
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd	0,2 mg/Nm ³
- Rame e suoi composti, espressi come Cu	1 mg/Nm ³

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER TUTTE LE EMISSIONI

- deve essere garantito il rispetto dei valori limite sopra indicati nelle più gravose condizioni di esercizio;
- il Gestore deve prevedere l'impiego di presidi che rispettino i requisiti fissati dalla D.G.R. n. 3552 del 30.05.2012, in materia di MTD;
- ove tecnicamente fattibile, le emissioni diffuse devono essere convogliate, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 152/06 e s. m.;
- le operazioni di manutenzione dei sistemi di estrazione ed abbattimento devono essere opportunamente registrate;
- i punti di prelievo devono rispettare i requisiti previsti dalla norma UNI 10169 e devono essere accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, ad esclusione dei casi previsti dall'allegato n. 32 al Decreto d.u.o. 9 maggio 2024, n. 7082, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti (che vanno indicati nel registro di manutenzione) tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto.
3. Sistemi di abbattimento
Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere, salvo diversamente disposto nel presente atto, conformi a quanto stabilito nella D.g.r. 30 maggio 2012 n.3552;
 - idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
4. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
5. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 - si verifichi in generale un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
6. Criteri di manutenzione
Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico, comprensivo anche del sistema di abbattimento, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente

secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

7. Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s. m. i.

8. Messa in esercizio e a regime

Per i nuovi punti di emissioni o oggetto di modifica dovranno essere messe in atto le procedure relative alla messa a regime degli impianti:

- l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi, salvo specifica richiesta di proroga motivata da parte del Gestore (la proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta).

9. Autocontrolli

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni nuove o oggetto di modifica; il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 11;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati, entro 60 giorni dalla messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competente.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza ANNUALE a partire dalla data di messa a regime degli impianti ed i relativi certificati analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità.

- #### 10. Nel caso il Gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio entro le successive 24 ore, specificandone le cause e indicando gli interventi messi in essere per ripristinare la situazione, eventualmente trasmettendo anche un idoneo certificato di analisi da cui risulti il conseguito rispetto delle concentrazioni limite autorizzate.

11. Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- i sistemi di accesso ai punti di prelievo devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e risultare sempre accessibili all'autorità competente per il controllo;
- i punti di emissione elencati in Autorizzazione devono essere identificati univocamente con la stessa numerazione o dicitura riportata nell'atto con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

- #### 12. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;

- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

13. E' fatto salvo quanto previsto, e non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, nella Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e relativi allegati e nelle normative di settore.

Soggetto	: Refimet S.r.l. -
Sede legale	: Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
Ubicazione impianto	: Spino d'Adda, via Dell'Industria, 17/19 -
C.F.	: 01757810195
Attività svolta	: Recupero di metalli finalizzato all'ottenimento di metalli preziosi (mediante operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi)

L'autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 è sostituita nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 9/25.

DESCRIZIONE

- l'attività svolta presso l'impianto in esame consiste nel recupero di metalli finalizzato all'ottenimento di metalli preziosi, principalmente attraverso il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche giunti a fine vita (RAEE) e di altri rifiuti che possono contenere tali metalli anche in frazioni limitate. Le operazioni svolte consistono in un pretrattamento di triturazione ed adeguamento volumetrico al fine di preparare il materiale alle successive operazioni di recupero vero e proprio, che avviene mediante trattamenti di fusione e di affinazione; che le attività si svolgono normalmente per 16 ore/giorno;
- l'approvvigionamento idrico dell'impianto avviene mediante pubblico acquedotto come meglio specificato nella tabella seguente:

FORTE	UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA
Pubblico acquedotto utenza codice 451330_01	- Usi domestici (servizi igienici) - Usi industriali (raffreddamento delle soluzioni di elettrolisi, raffreddamento e lavaggio dei lingotti, diluizione delle soluzioni ottenute dai processi di affinazione umida)
Pubblico acquedotto utenza codice 451330_03	

- le acque prelevate per gli usi industriali non danno origine a scarichi in quanto una parte rilevante di queste acque evapora durante i trattamenti (e viene convogliata nella rete di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera) mentre la parte restante, minoritaria, viene raccolta, trattata ed inviata a terzi autorizzati per il recupero o lo smaltimento;
- le modifiche richieste non prevedono incrementi dei consumi d'acqua né per usi industriali (i limiti di potenzialità di lavorazione giornaliera rimangono invariati) né per usi domestici (non è prevista assunzione di nuovo personale in quanto si ritiene che con il personale attuale si possano organizzare i turni di lavoro necessari);
- in relazione alla modifica di ampliamento dell'impianto attuale mediante l'annessione di due capannoni adiacenti e dei relativi piazzali si precisa che lo schema fognario è stato progettato per l'intero blocco di cinque capannoni contigui e risulta costituito da una rete di raccolta delle acque reflue derivanti dai servizi igienici allacciata alla pubblica fognatura nera (punto A) e da una rete di raccolta delle acque meteoriche (pluviali e di dilavamento piazzali) allacciata alla pubblica fognatura bianca (punto B);
- alla formazione degli scarichi finali A e B contribuiscono tutti i capannoni del blocco unitario per cui sono state progettate le reti di raccolta delle "acque nere" e delle "acque bianche": nel presente atto si fa riferimento ai contributi del solo impianto gestione rifiuti come da tabelle seguenti:

Impianto gestione rifiuti - configurazione attualmente autorizzata (pre ampliamento)		
SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
A	Pubblica fognatura nera di Via dell'Industria	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)
B	Pubblica fognatura bianca di Via dell'Industria	- acque meteoriche derivanti dal dilavamento piazzali e dalle coperture (superficie complessiva di 1.400 mq, di cui 570 mq di sup. scolante e 830 mq di sup. coperta)

Impianto gestione rifiuti - configurazione futura (post ampliamento)		
SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
A	Pubblica fognatura nera di Via dell'Industria	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)

Impianto gestione rifiuti – configurazione futura (post ampliamento)		
B	Pubblica fognatura bianca di Via dell'Industria	- acque meteoriche derivanti dal dilavamento piazzali e dalle coperture (superficie complessiva di 2.815 mq, di cui 1.120 mq di sup. scolante e 1.695 mq di sup. coperta)

- le attività relative alla gestione dei rifiuti vengono svolte al coperto all'interno dei capannoni, mentre i piazzali fungono sostanzialmente da via d'accesso per l'entrata e l'uscita degli automezzi;
- sui piazzali trovano ubicazione:
 - l'area MP-4 per lo stoccaggio di materie prime, sotto tettoia;
 - l'area DT per il deposito alternato di materie prime o rifiuti, sotto tettoia;
 - gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera (filtri a maniche e scrubber);
 - il compressore e il chiller del circuito di raffreddamento, sotto tettoia;
 - i serbatoi a tenuta per il deposito di materie prime utilizzate nei processi di recupero (HCl, H₂SO₄, HNO₃), sotto tettoia;
 - il serbatoio di stoccaggio delle soluzioni decadenti esauste (datato di bacino di contenimento);
 - il serbatoio dell'ossigeno;
 - due torri evaporative;
 - la stazione di ricarica muletti;
- l'impianto è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto si svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento;
- le acque meteoriche pluviali derivanti dalle coperture, data la loro natura di acque meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal Decreto stesso, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico;
- ai sensi combinato disposto di cui all'art. 101, comma 7 e all'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il Regolamento di Utenza;
- per l'impianto gestione rifiuti esistente trovano applicazione le "Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante" di cui all'art. 13 del R.R. n. 4/2006 e pertanto è stato autorizzato lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali nella pubblica fognatura bianca senza necessità di trattamento; le informazioni contenute nella documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica circa l'attività di gestione rifiuti e l'utilizzo dei piazzali esterni sono tali da far ritenere che anche a seguito dell'ampliamento dell'impianto possano continuare a sussistere le condizioni per ritenere le superfici scolanti "a ridotto impatto inquinante";

L'ampliamento dell'impianto gestione rifiuti non comporta un maggiore apporto di acque meteoriche dal momento che prevede l'annessione di capannoni e piazzali già esistenti e che già recapitano nella medesima rete bianca;

Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota prot. n. 3134 del 25/02/2025 (acquisita al protocollo dell'Ufficio d'Ambito n. 613 del 26/02/2025), ha fornito il proprio parere non evidenziando motivi ostativi all'applicazione delle "Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante" di cui all'art. 13 del R.R. n. 4/2006;

È autorizzato lo scarico nella configurazione conseguente all'ampliamento dell'impianto gestione rifiuti, così come identificato sulla planimetria Tavola n. 2 allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, ed alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza:

SCARICO B	COORDINATE GAUSS BOAGA		RECAPITO
	x 1537240	y 5028027	Pubblica fognatura bianca di Via dell'Industria
PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE			
Componenti soggette ad autorizzazione: -acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (sup. scolante di 1.120 mq) derivanti da superfici scolanti ritenute "a ridotto impatto inquinante" ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 4/2006 Componenti non soggette ad autorizzazione: -acque meteoriche pluviali (sup. coperta di 1.695 mq)			
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO derivanti da superfici scolanti ritenute "a ridotto impatto inquinante" ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 4/2006			

LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI
NON PREVISTI: le acque meteoriche non dovranno contenere sostanze in qualche modo correlabili all'attività svolta o conseguenti ad una non corretta gestione delle superfici impermeabili dell'insediamento

SUPERFICIE SCOLANTE	MODALITÀ DI SCARICO	TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO
1.120 m ²	Discontinuo occasionale	Nessuno (ai sensi dell'art.13, comma 3 del R.R. 4/2006, non si prescrive la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia, in quanto derivanti da superfici scolanti "a ridotto impatto ambientale")

Nota: allo scarico finale B sono convogliate le "acque bianche" derivanti dall'intero blocco di capannoni per cui è stata progettata la rete di raccolta: la tabella fa riferimento al contributo del solo impianto gestione rifiuti

È inoltre presente il seguente scarico non assoggettato a regime autorizzatorio ai sensi della vigente normativa:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
A	Pubblica fognatura nera di Via dell'Industria	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)

Nota: allo scarico finale A sono convogliate le "acque nere" derivanti dall'intero blocco di capannoni per cui è stata progettata la rete di raccolta: la tabella fa riferimento al contributo del solo impianto gestione rifiuti

Verifica presenza sostanze pericolose:

Sulla base della documentazione tecnica agli atti e di quanto dichiarato dalla Ditta, le superfici scolanti sono ritenute "a ridotto impatto inquinante" ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 4/2006 in quanto non si prevede che lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto in esame possa comportare la contaminazione delle superfici scolanti e la presenza nelle acque meteoriche di dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. Pertanto non si applicano le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del citato D.Lgs. 152/2006.

Titolare dello scarico:

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il Legale Rappresentante della ditta o suo delegato sulla base di specifici e adeguati atti.

PRESCRIZIONI (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

- a. la Ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006:
 - le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
 - in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;
 - il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere smaltito congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- b. al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché al Dipartimento ARPA di Cremona, al Comune di Spino d'Adda e a Padania Acque s.p.a. quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a diffida, sospensione o revoca;

- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale del Dipartimento ARPA di Cremona o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;
- d. la Ditta è tenuta al pagamento del canone di fognatura e depurazione unicamente per la quota parte di acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici recapitate nella pubblica fognatura nera. A tal fine la Ditta è tenuta a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque s.p.a.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, entro il 28 febbraio di ogni anno, la denuncia della quantità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura nell'anno precedente, il cui volume dovrà essere determinato moltiplicando il numero di addetti per il consumo pro-capite di 15 mc/anno. Qualora la Ditta non provvedesse all'invio della denuncia annuale entro il termine stabilito, non disponendo delle informazioni necessarie a quantificare la quota parte scaricata, Padania Acque s.p.a. con la prima bolletta utile procederà a determinare i canoni di fognatura e depurazione sull'intero volume prelevato da acquedotto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.